

Modifiche apportate dal D.Lgs. 81/08 (cosiddetto Testo Unico)

Il D.Lgs. 81/08, pur essendosi fondamentalmente ispirato alla legislazione previgente, ha posto in capo alle aziende obblighi di valutazione e gestione del rischio che presentano elementi di novità.

Si ricordano in particolare che il documento di valutazione deve avere date certe e contenuti più estesi rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94, l'introduzione della programmazione del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza tra le misure generali di tutela, l'inserimento delle vibrazioni tra gli agenti fisici (oltre campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali) e la variazione del valore limite di esposizione per il corpo intero, una definizione più pertinente del rischio chimico definito "MODERATO" dal D.Lgs. 626/94 in "BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE".

In tema di valutazione dei rischi è da ricordare che le nuove disposizioni entrano in vigore dal 1/1/09.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria nei lavoratori esposti a polveri di legno, queste ultime sono classificate cancerogene anche dal D. Lgs 81/08 (titolo IX capo II) e pertanto rendono obbligatoria la sorveglianza sanitaria dei lavoratori del legno.

Sono variati alcuni parametri al di sopra dei quali è prevista la sorveglianza sanitaria (capo III art. 101 e titolo IX art. 224).

Il medico competente (M.C.) dovrà istituire una cartella sanitaria e di rischio cui è esposto ogni lavoratore e custodirla personalmente per le aziende fino a 15 lavoratori (art. 25), per quanto riguarda i cancerogeni il M.C. informa i lavoratori che dopo la cessazione dell'attività lavorativa potranno essere sottoposti ad accertamenti sanitari (art. 242 comma 6).

Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna un registro degli esposti a cancerogeni (art. 243).

Nella tabella seguente si riportano le corrispondenze tra il D.Lgs. 626/94 e il D.Lgs 81/08.

Corrispondenza tra D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08	
D.Lgs. 626/94	D.Lgs. 81/08
TITOLO I Capo I Disposizioni Generali Art. 4 comma 2 Art. 3 (Misure generali di tutela)	TITOLO I PRINCIPI COMUNI Capo III Sezione II (Artt. 28,29,30) VALUTAZIONE DEI RISCHI Capo III Sezione I (Art. 15 c.1 e 2) MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
Luoghi di lavoro	
TITOLO II Artt. 30-33 Adeguamento Norme DPR 303 Artt. 6,7,9,10,11	TITOLO II Allegato IV REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
AGENTI FISICI	
TITOLO V-bis Protezione da Agenti Fisici Art. 49sexies Misure prevenzione	TITOLO VIII AGENTI FISICI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 181 c 3 ; 192; 203; 210; 217
VALUTAZIONE DEI RISCHI RIPETUTA ALMENO OGNI 4 ANNI	
Vibrazioni	
(D.Lgs.187/05 - Non rientra nel 626) Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni. <u>VALORI LIMITE</u> 1. Mano-Braccio Valore limite di esposizione $A(8) = 5 \text{ m/s}^2$ Valore d'azione $A(8) = 2,5 \text{ m/s}^2$ 2. Corpo intero Valore limite di esposizione $A(8) = 1,5 \text{ m/s}^2$ Valore d'azione $A(8) = 0,5 \text{ m/s}^2$	TITOLO VIII AGENTI FISICI Capo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni. <u>VALORI LIMITE</u> 1. Mano-Braccio Valore limite di esposizione $A(8) = 5 \text{ m/s}^2$ (brevi periodi 20 m/s^2) Valore d'azione $A(8) = 2,5 \text{ m/s}^2$ 2. Corpo intero Valore limite di esposizione $A(8) = 1,0 \text{ m/s}^2$ (brevi periodi $1,5 \text{ m/s}^2$) Valore d'azione $A(8) = 0,5 \text{ m/s}^2$
Rumore	
(D.Lgs 195/06) Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione al rumore durante il lavoro	TITOLO VIII AGENTI FISICI Capo II Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

Corrispondenza tra D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 81/08	
D.Lgs. 626/94	D.Lgs. 81/08
Agenti Cancerogeni	
TITOLO VII Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni	TITOLO IX Sostanze pericolose Capo II Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni
Agenti Chimici	
Titolo VII Bis Protezione da agenti chimici	TITOLO IX Sostanze pericolose Capo I Protezione da agenti chimici
Art. 72-quater Valutazione dei rischi	Art. 223 Valutazione dei rischi
Art 72-quinquies (Misure e principi generali di prevenzione) Introduzione del RISCHIO MODERATO	Art. 224 Misure e principi generali Introduzione del RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE
Art. 72-sexies (Misure specifiche di protezione e prevenzione)	Art. 225 (Misure specifiche di prevenzione e protezione)
Art. 72 c 2 Misurazione agenti	Art. 225 c 2 Misurazione agenti
Atmosfere esplosive	
TITOLO VIII Bis Protezione da Atmosfere Esplosive Da Art. 88 Bis a Art. 88 Undecies	TITOLO XI Protezione da Atmosfere Esplosive Da Art. 287 a Art. 295
ALL. XV Bis-ALL.XV Ter-ALL. XV Quater	ALL. XLIX
Medico Competente	
Art. 2 comma 1 lett. d)	Art. 2 comma 1 lett. h)
Art. 17 (Il Medico Competente)	Art. 25 Obblighi del Medico Competente
Sorveglianza Sanitaria	
TITOLO I Capo IV Art. 16	TITOLO I Capo III Sezione V Art. 38
Art. 70 (Registro esposti)	Art. 243 (Registro esposti)
Art. 71 (Registro dei tumori)	Art. 244 (Registro dei tumori)